



COMUNE DI GIARRE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 131 del 15/06/2026

Ufficio proponente: 4004.2.0 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI E AMBIENTE

OGGETTO: CAMPAGNA AIB 2026 – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA.

IL SINDACO

Premesso che:

la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue adiacenze, di terreni ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali per il proliferare di agenti infestanti e insetti di varia natura (diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie);

l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comportano il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Preso atto:

della necessità di effettuare interventi di prevenzione, considerando che con l'approssimarsi della stagione estiva è necessario regolare l'attività di conduzione dei suoli agricoli e verdi, al fine di mitigare il rischio di incendi e disciplinare le modalità di ripulitura dei suoli da vegetazione spontanea, sterpaglie e materiali infiammabili.

degli incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio;

Visti:

le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri MIN-MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026;

il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 63/GAB del 12/03/2026 che fissa al 15 maggio 2026 la data di avvio della campagna antincendio estiva per il corrente anno, con termine il 31 ottobre 2026;

gli art. 423, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773 e ss.mm.ii;

le Leggi Regionali n.16 del 06/04/1996 e n.14 del 31/08/1998 e ss.mm.ii.;

la Legge 21/11/2000, n.353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii;

il D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

il Titolo III del D.to L.vo n. 139 dell'08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;

l'art. 182 comma 6-bis del D.lgs 152 del 03/04/2006 introdotto dall'art.14 - comma 8 della legge 116/2014 di conversione del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 che così recita " *le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuare nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il riepilogo dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 di modifica del D.lgs 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art.14 - comma 8 lette b) che così recita all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente 6 bis: "le disposizioni non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stesi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per

territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata";

l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

la L.R. del 14/04/2006, n.14 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e prevenire esplosioni nelle fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in attesa della stesura dei regolamenti previsti dall'art. 39 L.R. n.14 del 14/04/2006;

Visti:

la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

il D.lgs. n. 205 del 03/12/2010 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sulle Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

il vigente Statuto Comunale;

la mail pervenuta in data 10/06/2026 attraverso la quale l'Assessore alla Protezione Civile dell'Ente manifesta l'assoluta ed improrogabile necessità di procedere alla emanazione di Ordinanza Sindacale di prevenzione e di contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale per la stagione estiva in corso, già iniziata, da D.A. n. 63/GAB del 12/03/2026

ORDINA E DISPONE

Art. 1

Durante il periodo compreso tra la data del **15 Maggio 2026** ed il **31 Ottobre 2026** è fatto divieto assoluto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
 - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
 - fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- dalle ore **7,00** alle ore **9,00** nel periodo dell'anno che va dal **1 Gennaio** al **14 Maggio** e dal **01 Novembre** al **31 Dicembre** è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro < art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 >

Art. 2

A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di Giarre di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia combustibile, fatte salve le fasce di pertinenza stradale, la cui responsabilità rimane in capo all'Ente proprietario della stessa.

All'atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, mediante aratura, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10 (salvo diverse specifiche disposizioni normative). Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo nocciolati, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc. non è possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quanto stabilito dalle norme in materia vigenti (Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014);

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **entro e non oltre il 15 Maggio** di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

A tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi, compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati o incolti a provvedere **entro il 15 Maggio 2026** al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi e cespugli rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione e altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio.

In tutti i terreni deve essere approntata una fascia taglia fuoco non inferiore a mt. 15 secondo quanto previsto dal paragrafo 10.5 del Piano Regionale AIB agg. 2023-2025 aggiornato con D.P.Reg. del 24/03/2026.

È buona norma tenere puliti da stoppie i confini.

Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di Legge, saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P.

Sono esclusi i terreni che per posizione e giacitura risultano inaccessibili (es. arroccamenti, pareti rocciose, etc....) ed i terreni ricadenti all'interno dell'alveo dei torrenti.

Art. 4

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 15,00.

Art. 5

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 6

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 7

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 30,00.

Art. 9

È fatto divieto assoluto di accensione e bruciature in piccoli cumuli e di qualsiasi materiale vegetale nei periodi di massimo rischio incendio, dichiarato dalla Regione.

È fatto divieto a chiunque, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari, sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

È fatto obbligo a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo. È fatto altresì obbligo di procedere alla recinzione dei terreni in corrispondenza dei confini fronteggianti strade pubbliche o private al fine di evitare immissione dei rifiuti.

Art. 10

Su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, i lavori di scerbatura dovranno essere eseguiti entro il **15 Maggio 2026** e mantenuti fino al **31 Ottobre 2026** con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

Art. 11

Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 all'art. 26 recante Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2 dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Art. 12

Gli Enti proprietari delle strade (ANAS, Provincia, Comune) e le società di gestione delle Ferrovie, dovranno provvedere alla pulitura delle banchine, cunette, scarpate ed ogni altra pertinenza delle proprie strade;

I Consorzi di Bonifica, le società di gestione del servizio idrico e del servizio integrato rifiuti, dovranno provvedere alla pulitura delle proprie aree ed impianti e realizzare una fascia di protezione non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro delle stesse, al fine di evitare la propagazione degli incendi.

SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale per le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. da **25 euro a 500 euro** per ogni ettaro o frazione di ettaro non pulito ai sensi dell'art. 7-bis. - Sanzioni amministrative - articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003 del D.Lgs. 267/2000 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pulizia del fondo.

2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro **51,00 ad euro 258,00** così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;

3. nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, per l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 Maggio al 31 Ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00** ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000;

4. Per le fasce di pertinenza stradale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **10,33 euro a 103,29 euro** per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n.16 del 06/04/1996 coordinata con la legge regionale n. 14 del 14/04/2006.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e le sanzioni in riferimento alla normativa vigente.

Le sanzioni saranno irrogate ai proprietari dei fondi a seguito di accertamento tecnico e verifica catastale da parte dell'ufficio tecnico comunale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO
- Prefettura di Catania
- Vigili del Fuoco
- Emergenza incendio boschivo
- Arma Carabinieri
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza
- Polizia Municipale
- Uffici Comunali

DISPONE

che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata;

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giarre e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente:

Comando Polizia Municipale
Giunta Comunale
Città Metropolitana di Catania
Comando Stazione Carabinieri di Giarre
Comando Guardia di Finanza Riposto
Distaccamento Vigili del Fuoco
Direzione Provinciale ANAS
Direzione Ferrovie dello Stato
Ferrovia Circumetnea Catania

che la presente Ordinanza venga trasmessa, per conoscenza:

Presidenza Regione Sicilia
Dipartimento regionale protezione civile
Prefettura di Catania
Questura di Catania
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania
Comando Provinciale dei Carabinieri
Ispettorato Ripartimentale Foreste di Catania

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss. mm. e ii., recante il "Codice del Processo Amministrativo", o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

GIARRE, 15/06/2026

IL SINDACO
Leonardo Cantarella / InfoCert S.p.A.